



# COMUNE DI EMPOLI

## IL SINDACO

ORDINANZA N. 93 DEL 14/09/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA AI SENSI DELL'ART. 33 L.R. N. 3 DEL 12/01/2020

Vista la legge n. 157 del 11.02.1992 e successive modifiche, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 33 comma 8;

Preso atto che nel Piano Faunistico Venatorio della Regione Toscana non sono previsti specifici divieti di caccia nell'area di Villanova così come individuata nella allegata planimetria (All. 1);

Accertato che il territorio considerato è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati, strade e sentieri pubblici e che tale territorio è abitualmente frequentato da persone anche non residenti a scopo ludico - creativo;

Viste le richieste presentate da numerosi cittadini ivi residenti con cui si chiede all'Amministrazione Comunale di tutelare la sicurezza degli abitanti della zona e di provvedere ad emettere disposizioni per il divieto di caccia;

Considerato che le distanze della zona di caccia dagli immobili e dalle strade può costituire, per le ragioni espresse, grave disagio alla cittadinanza residente e pericolo per la pubblica incolumità e che pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, inibire, nelle aree suddette ove è diffusa la presenza di residenze e di persone, la caccia;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la precedente ordinanza n. 144 del 19/12/2018 con cui si ordinava “*il divieto di esercizio dell'attività venatoria, dall'entrata in vigore dell'ordinanza e per l'intera durata della stagione venatoria 2019/2020, nell'area del territorio comunale posta in località Villanova, ai sensi dell' art. 33 comma 8 L.R. 3/94, come meglio individuata nell'allegata planimetria*”;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Ritenuto che permane la necessità di tutelare le esigenze di sicurezza dei cittadini;

Visto che l'ATC Regionale ha avviato un percorso di ricerca che condurrà alla rimodulazione del confine per il divieto di caccia;

Nelle more della definizione di quanto sopra;

### ORDINA

IL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA, dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per l'intera durata della stagione venatoria 2020/2021, nell'area del territorio comunale posta in località Villanova, ai sensi dell' art. 33 comma 8 L.R. 3/94, come meglio individuata nell'allegata planimetria (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'area di divieto è già segnalata con gli appositi cartelli posti dall'A.C.;

Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 58 L.R. 3/94;

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

1. agli organi di vigilanza (Polizia Municipale, Stazione CC Forestale di Empoli, Polizia Provinciale) per il rispetto delle prescrizioni stabilite dal provvedimento;
2. alla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale -*Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare*- per opportuna conoscenza;
3. alle Associazioni di categoria del territorio comunale per opportuna conoscenza.

### INFORMA

che avverso il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione Toscana o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Sindaco  
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.